

2019

2019/12

R.G. 80188/2009

Proc 861/12

Rep 1708/12



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE 3° CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80188 del R.G. dell'anno 2009, trattata in decisione nell'udienza del 17.10.2011 e vertente

**TRA**

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Gian Domenico Mosco, che lo rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Antonio Damiano e Salvatore Lopreiato giusta procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

**E**

POLIGOF S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Renzo Gattegna e Tiziana Donnini, che la rappresentano e difendono assieme all'Avv.to Alberto Maraschi del Foro di Lodi giusta procura estesa a margine della comparsa di risposta

-CONVENUTA-

OGGETTO: consorzio

**Conclusioni**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato in data 9.11.2009, ed quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda, il Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito anche semplicemente Conai) conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe per sentir

accogliere le seguenti domande:"1) Accertare la violazione da parte della Poligof, in relazione ai fusti e agli altri imballaggi dalla stessa importati dall'ottobre 1998, agli obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa e, per l'effetto: condannare la suddetta Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati dal mese di ottobre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale; accertare la correttezza dell'applicazione da parte della Società della procedura di esenzione ex ante per gli imballaggi vuoti acquistati in Italia e ceduti all'estero; condannare la suddetta Società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale per gli imballaggi vuoti acquistati in Italia e non assoggettabili alla procedura di esenzione ex ante, previa determinazione del plafond di esenzione a essa annualmente spettante e dei relativi saldi; condannare la società convenuta al pagamento in favore del Conai degli interessi sulle suddette somme, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo; condannare la Società convenuta al pagamento in favore del Conai della somma di Euro 10.000,00 a titolo di pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Conai; condannare la Poligof s.p.a. a pubblicare la sentenza che accoglie le seguenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico".

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Lodi o di quello di Milano; nel merito contestava le pretese avversarie delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto.

Prodotta documentazione, sulle conclusioni delle parti sopra riportate, all'udienza di cui in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di gg. 60 + 20 ex art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente, in rito, deve evidenziarsi come, non avendo le parti richiamato, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna istanza istruttoria, la causa possa e debba essere decisa solamente alla luce degli atti e documenti prodotti in giudizio.

A seguire, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta in comparsa di risposta sotto il profilo del luogo in cui la stessa ha sede ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (Lodi), del *forum contractus* (Milano), avendo essa indirizzato

la propria adesione a Conai presso la sede operativa ivi ubicata, e del *forum destinatae solutionis* (Lodi) ai sensi dell'art. 1182, ult. comma, c.c., ove ha sede la società convenuta.

Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. nr. 8203/2007 ord.), per le cause, come quella odierna, relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali ai Consorzi CONAI, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 o del d.lgs. n. 152/2006, è territorialmente competente il Giudice del luogo ove il Consorzio ha sede, e cioè Roma, dovendosi nell'adesione allo stesso individuare il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo ove l'obbligazione di natura pecuniaria va adempiuta.

Ciò posto, si osserva che le domande proposte da Conai nei confronti della società convenuta dianzi trascritte traggono fondamento dalla disciplina legale recata dal decreto legislativo n. 22/1997, attuativo delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti, 91/889/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/82/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché il d.lgs. n. 152/2006 (attuativo anche della direttiva 2004/1Z/CE, modificativa della citata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un testo Unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che se da un lato ha espressamente abrogato (art. 264) il decreto n. 22 cit., dall'altro ha sostanzialmente riprodotto (artt. 217-228), precisando ulteriormente la nozione di "imballaggio", in attuazione della direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi contenute nell'abrogato decreto n. 22.

Per quanto qui interessa, pertanto, si farà di seguito riferimento alle suddette normative, applicabili *ratione temporis*, con la precisazione che non vi sono nel decreto 152/2006 disposizioni che alterino il contenuto sostanziale dei precetti recati dal decreto del 1997.

CONAI è consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge (art. 38, 2° comma, 41 decreto n. 22) obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi (secondo le definizioni di cui all'art. 35, lett. a), q) e r) decreto n. 22), obbligati per legge alla "raccolta dei rifiuti di imballaggi" (art. 38, 2° comma), con la precisazione che tale obbligo prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (art. 35, lett. b) o secondario (art. 35, lett. c) ovvero terziario (art. 35, lett. d), in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere, è comunque destinato, ovvero comunque suscettibile di essere destinato, dopo essere divenuto rifiuto, alla raccolta

differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico (art. 41, 2° comma, lett. h, decreto n. 22).

Tale consorzio ha fra l'altro il compito di "ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (art. 41, 2° comma, lett. h), decreto n. 22; art. 3, 2° comma, lett. h), statuto CONAI, doc. 4 fasc. parte attrice).

Per il raggiungimento di tale oggetto consortile Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi in parola determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione (art. 14, primo comma, statuto; artt. 6/7 regolamento vigente *ratione temporis*; doc. 4, 2, 22, 23 fasc. parte attrice): il contributo finanziario in questione è denominato il "contributo ambientale CONAI".

Al pagamento di tale contributo finanziario sono quindi obbligati, per quanto qui interessa, tutti i produttori di imballaggi (secondo l'ampia definizione contenuta nell'art. 35, lett. a), del decreto n. 22), indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi (come imballaggi primari, secondari o terziari) negli innumerevoli casi concreti.

In altri termini, un prodotto è qualificato per legge come imballaggio in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, in modo da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente, quindi, dalla fase di commercializzazione delle merci negli imballaggi stessi contenute (in funzione della realizzazione degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di imballaggi, è stato peraltro chiaramente affermato da Corte Giust. CEE, sentenza 29 aprile 2004 in causa C-341/01, *Plato Plastick Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbH*, che la nozione di imballaggio di cui all'art. 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE è da intendersi in senso ampio).

CONAI, cui la Poligof è pacificamente associata dal 26.9.1998 nella qualità di "produttore di imballaggi", in quanto svolgente attività di produzione di imballaggi in materiale plastico, ha chiesto di accertare la violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di dichiarazione e versamento del contributo ambientale Conai, con condanna della predetta società alla "presentazione ... delle dichiarazioni relative ai

quantitativi di imballaggi importati dal mese di novembre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale”.

La società convenuta ha preliminarmente eccepito che i diritti fatti valere dal Consorzio con la citazione introduttiva di questo processo relativamente ai contributi ambientali in questione sarebbero estinti per prescrizione.

L'esame di tale eccezione ha carattere preliminare rispetto alla disamina del merito dell'azione, in quanto l'eventuale estinzione del diritto fatto valere in conseguenza del decorso del tempo previsto dalla legge per la relativa prescrizione determina il venir meno di ogni interesse delle parti all'accertamento dell'esistenza del diritto medesimo (cfr. Cass. n. 4151/1992).

L'eccezione stessa è parzialmente fondata, atteso che il diritto da parte di un ente, a natura associativa, con durata pluriennale, al pagamento dei contributi o quote dovute dai propri associati, annualmente o ad intervalli più brevi, ricade nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., vertendosi in tema di prestazioni autonome che trovano causa in un unico rapporto continuativo, e si prescrive, pertanto, nel termine di cinque anni dalla data di scadenza di ciascun contributo o quota (cfr. Cass. nr. 6487/1980).

Conai ha peraltro allegato che il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c., per avere il debitore dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.

L'eccezione di Conai è infondata atteso che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non a quelli soggettivi o di mero fatto.

La prescrizione del diritto spettante a Conai per il pagamento del contributo ambientale non viene sospesa né impedita dall'inosservanza, da parte dell'obbligato, dell'obbligo di inviare al Conai le "dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti a terzi e ... le relative dichiarazioni di liquidazione periodica" (cfr. pag. 30 comparsa conclusionale Conai), posto che la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

Non è dato, dunque, riscontrare la natura di azione dolosa da parte dell'impresa consorziata, idonea a produrre l'effetto dell'occultamento del credito, che nella specie avrebbe dovuto, invece, concretarsi nella falsa prospettazione di fatti estintivi del credito, ovvero nella creazione, da parte del debitore, di una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (cfr. Cass. nr. 10383/2002), ipotesi che non ricorre nel presente caso.

Poste tale premesse, in mancanza di prova, da parte di chi abbia eccepito la prescrizione, circa una diversa scadenza di pagamento, deve presumersi che per ogni singolo anno il contributo fosse dovuto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; di conseguenza il diritto al pagamento dei contributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1999 fino al 1° gennaio 2004 deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo stato interrotto il decorso del termine prescrizionale solo dalla domanda di pagamento dei suddetti contributi avanzata da Conai con la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Manca, infatti, in tutte le varie comunicazioni inviate da Conai alla società convenuta, prodotte nel presente giudizio (cfr. 2, 5-16 fasc. Conai), una richiesta di pagamento dei contributi dovuti dalla Poligof, riportando esse unicamente l'invito a fornire la documentazione necessaria per il completamento della verifica condotta dal Consorzio ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Ciò posto, la società convenuta ha poi articolato le proprie difese allegando di non essere tenuta a versare il contributo ambientale Conai per le confezioni in film plastico contenenti il granulo di polietilene importato dall'estero poiché i suddetti imballaggi sarebbero stati rivenduti a società di riciclaggio che, a loro volta, li avrebbero utilizzati per produrre nuovi imballaggi.

Sul punto risultano del tutto condivisibili le motivazioni espresse dalla giurisprudenza di questo Tribunale nella sentenza nr. 9495/2007, che ha risolto una controversia tra Conai ed un'altra impresa consorziata, del tutto simile a quella in esame.

Come dianzi evidenziato, solo i produttori di imballaggi in plastica che abbiano organizzato autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio (art. 38, terzo comma, lett. a, decreto n. 22 - art. 221 decreto n. 152/2006, terzo comma, lett. a) non sono, per legge, obbligati a versare a Conai il contributo ambientale di cui si discute.

La non sussistenza della specifica obbligazione legale derivante dall'autonoma organizzazione di tali attività, costituenti fasi del processo di smaltimento dei rifiuti di imballaggi in plastica, è da decreto n. 22 (confermato sul punto dal citato decreto n. 152 del 2006) fatta derivare dall'accertamento, da parte dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 28 del decreto (le funzioni di tale organo sono state poi dapprima affidate all'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, costituita ai sensi dell'art. 207 del decreto n. 152 del 2006, e successivamente riaffidate all'Osservatorio ai sensi dell'art. 206 bis del decreto cit. in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 29-bis, d.lgs. n. 4 del 2008) della sussistenza di un valido sistema autonomo di gestione delle sopra indicate fasi adottato dai produttori di imballaggi in plastica.

Tale accertamento, improntato solo a discrezionalità tecnica, ha con evidenza funzione autorizzatoria all'esercizio di tali attività da parte degli imprenditori ed è conseguentemente impeditivo dell'obbligo di costoro di versare il contributo ambientale a Conai.

A tale scopo tali soggetti, infatti, ove ricorrano uno dei presupposti indicati dall'art. 38, terzo comma, lett. a) e c) del decreto n. 22, devono dimostrare all'osservatorio, entro il termine indicato dalla legge (novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame: art. 38, terzo e quinto comma, del decreto), di adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro, immessi sul mercato, di avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, di garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità (art. 38, quinto comma, decreto n. 22).

Gli stessi imprenditori sono inoltre tenuti, annualmente, a presentare all'osservatorio una specifica relazione sulla gestione avente i contenuti indicati dal settimo comma del citato art. 38.

L'imposizione a tali imprenditori di specifici obblighi verso l'Osservatorio, che al riguardo svolge attività di controllo, comporta che a quest'ultimo la legge attribuisce in via esclusiva l'accertamento della validità dei sistemi autonomi di gestione adottati, con la conseguenza che, in caso di accertamento di contenuto negativo da parte dell'organo di controllo, gli imprenditori che producono imballaggi in plastica sono

obbligati a versare il contributo ambientale a Conai ai sensi dell'art. 38, ottavo comma, del decreto.

Da ciò deriva che ove il produttore di imballaggi in plastica, obbligatoriamente consorziato a Conai, adotti successivamente un sistema autonomo di gestione la cui validità sia espressamente riconosciuta dall'osservatorio, lo stesso avrà diritto di recedere dal consorzio, essendo venuta meno l'obbligo di fonte legale di partecipazione allo stesso.

A conferma della validità di una siffatta interpretazione della specifica disciplina depono il contenuto dell'art. 221, quinto comma, del più volte citato decreto n. 152 del 2006 che: a) qualifica espressamente come "riconoscimento" il giudizio espresso dall'Autorità di Vigilanza (poi Osservatorio di Vigilanza) sopra indicata sui sistemi autonomi di gestione e precisa che "sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della precedente normativa"; b) prevede espressamente il diritto di recedere dai consorzi di filiera per quei produttori cui l'Autorità di Vigilanza riconosca la validità dei sistemi autonomi di gestione adottati.

Nel caso specifico Poligof era produttore di materie plastiche al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 22 e risulta esserlo (in mancanza di prova contraria) anche alla data di proposizione del presente giudizio.

Poligof non risulta aver mai presentato all'Osservatorio (o all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto n. 152/2006, ante modifiche apportate dal dlgs. n. 4/2008) un progetto relativo al sistema di smaltimento autonomo dei propri rifiuti di imballaggi in plastica.

A ciò consegue che Poligof non può sottrarsi all'obbligo di dichiarazione relative agli imballaggi importati e di pagamento, in favore di Conai, del relativo contributo ambientale in quanto nessun programma autonoma essa ha mai elaborato dal 1998 fino all'introduzione del presente giudizio.

Quanto alla misura di tale contributo Poligof deve rilevarsi che, come dianzi osservato, è estinto per prescrizione il diritto di Conai al pagamento del contributo ambientale relativo alle annualità 1998-2003.

Con riguardo, invece, al contributo ambientale relativo all'anno 2004, Poligof non ha in alcun modo contestato la sua quantificazione, pari ad € 2.343,00, effettuata dal Consorzio nella comunicazione a mezzo telefax inviata in data 17.5.2006 (cfr. doc. 3 fasc. Conai).



La Poligof va pertanto condannata<sup>TA</sup> al pagamento in favore di Conai della somma pari ad € 2.343,00 per contributo ambientale relativo all'annualità 2004.

Su tale somma vanno applicati, come richiesto dal Consorzio, interessi di mora indicati dall'art. 7 bis del Regolamento vigente *ratione temporis* (cfr. doc. 23 fasc. Conai), pari al tasso "Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti", previsti nel caso di mancato versamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.

Va respinta, invece, la domanda di pagamento dei contributo ambientale relativo alle annualità successive fino alla data di introduzione del presente giudizio, atteso che Conai ha chiesto di quantificarlo mediante espletamento di c.t.u.

E' opportuno, tuttavia, considerare che le parti non possono in alcun modo sottrarsi all'onere di allegazione e di prova sulle stesse gravanti rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività di un c.t.u. (come invece richiesto da Conai), giacché anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.

La consulenza tecnica d'ufficio non è, infatti, mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Va peraltro in ogni caso confermato il rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle "fatture di acquisto degli imballaggi da essa importati emesse dal mese di ottobre 1998 a oggi" (cfr. pag. 24 citazione), sebbene là richiesta non sia stata riproposta da Conai in sede di precisazione delle conclusioni; l'ordine di esibizione in oggetto avrebbe, invero, avuto finalità esplorative, ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sul contenuto del documento per verificarne la rilevanza nel giudizio, il che si tradurrebbe in una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.

Da ultimo Conai ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento in favore del Conai della somma di € 10.000,00 a titolo di pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Conai.

La Poligof si è difesa rilevando l'illegittimità della sanzione, irrogata sul presupposto che la società convenuta avesse ostacolato l'attività di accertamento "per violazione dell'art. 4, commi 1,2 e 4 del Regolamento" (cfr. doc. 16 Conai); la Poligof sostiene, infatti, che le contestazioni mosse a Conai circa la sussistenza dell'obbligo di pagamento del contributo ambientale non avrebbero mai "impedito né ritardato le operazioni di verifica da parte dell'Ente a ciò preposto" (cfr. pag. 10 comparsa di risposta).

La doglianza risulta fondata atteso che, con comunicazione inviata da Conai a Poligof in data 25.10.2007 (cfr. doc. 10 Conai), si segnalava a quest'ultima la prosecuzione dell'iter sanzionatorio avanti il C.d.A. del Consorzio per non aver fornito l'impresa consorziata "gli elementi necessari per la conclusione del controllo in oggetto", specificando trattarsi dei documenti "già richiesti con il ... fax del 17/5/2006 e la ... raccomandata del 18/4/2007" (nota 2).

Orbene, con il fax dianzi indicato, prodotto in copia da Conai (cfr. doc. 3 e 7 fasc. Conai,) non risulta che il Consorzio abbia mai intimato a Poligof la consegna di alcuna documentazione, poiché veniva prospettato a quest'ultima che, nel caso non fosse stata d'accordo con la procedura di tipo induttivo applicata per il calcolo dei contributi, si sarebbe dovuto "procedere all'esame analitico della documentazione relativa ai periodi 1998/1999/2001/2002/2003/2004, con le stesse modalità già adottate per il 2000" (cfr. doc. 3 fasc. Conai).

L'invito a produrre "la documentazione ... richiesta per la quantificazione del c.a.c. sugli imballaggi in plastica in questione" (cfr. doc. 7 fasc. Conai) risulta pertanto ingiustificato, atteso che Poligof non risulta aver mai contestato l'applicazione del suddetto criterio di calcolo; al contrario, con raccomandata a.r. inviata a Conai in data 13.11.2007 (cfr. doc. 11 Conai), essa, pur ribadendo di non essere tenuta al versamento del contributo ambientale per i motivi dianzi indicati, non negò la correttezza del "calcolo del presunto contributo dovuto" effettuato da Conai.

Va conseguentemente respinta la domanda di condanna della Poligof al pagamento della suddetta sanzione in quanto indebitamente irrogata, non trovando alcun riscontro l'addebito circa "l'ostacolo all'attività di accertamento" mosso nei confronti della società convenuta.

Non può essere accolta, infine, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza ex art. 120 c.p.c. difettandone i presupposti in relazione alla natura della domanda accolta.

La parziale soccombenza reciproca rende opportuna l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

**P.Q.M.**


Il Tribunale di Roma, 3° sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. 80188/2009, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **accerta** la sussistenza dell'obbligo, in capo a Poligof S.p.A., di presentare al Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI, dal 1° ottobre 1998 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi importati;
- **condanna** la società Poligof S.p.A. al pagamento in favore del Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI dell'importo pari ad € 2.343,00 per contributo ambientale relativo all'anno 2004, oltre interessi come in motivazione;
- **rigetta** le rimanenti domande di parte attrice;
- **compensa** integralmente tra parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, lì 30.1.2012.

*Il Giudice*

*(Antonella Dell'Orfano)*



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il - 1 FEB 2012

IL CANCELLIERE C)

*Patrizia Cutillo*

